



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale degli assistenti sociali
cnoas@pec.it
info@cnoas.it

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
protocollo@conafpec.it
serviziasegreteria@conaf.it

Al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it
agrotecnici@agrotecnici.it

Al Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati
cnpi@pec.cnpi.it
cnpi@cnpi.it

Al Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
presidenza@commercialisti.it

Al Consiglio nazionale degli attuari
segreteria@pec.consiglionazionaleattuari.it

Al Consiglio nazionale dei geologi
cng@pec.epap.it
segreteria@geologi.it

Al Consiglio nazionale dei giornalisti
cnog@pec.cnog.it

Al Consiglio nazionale degli ingegneri
segreteria@ingpec.eu
segreteria@cni-online.it

Consiglio nazionale geometri e geometri laureati
cng@geopec.it
cng@cng.it

Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari

tecnologialimentari@pec.it
info@tecnologialimentari.it

Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it
segreteria@peritiagrari.it

e, per conoscenza,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

Al sig. Capo Dipartimento

OGGETTO: Procedura di infrazione 2024/2111 - verifica preliminare delle qualifiche professionali - prestazioni temporanee e occasionali – art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE – Circolare informativa Rif. prot. LEG. n. 1154.U del 4 febbraio 2024

In data 16 dicembre 2024 (nota C(2024)8748 final), la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 258 TFUE, in merito alle modalità di applicazione della verifica preliminare delle qualifiche professionali - prestazioni temporanee e occasionali – di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

In particolare, la Commissione è pervenuta alla conclusione che, per quanto concerne gli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, l'art. 11 del d. lgs. 206/2007 che prevede, per le prestazioni professionali da svolgere in maniera temporanea e occasionale nel territorio italiano, una verifica preventiva delle qualifiche professionali dei soggetti che svolgono determinate professioni va oltre l'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e viola, pertanto, quanto previsto dalla stessa.

Di conseguenza, sulla base dei criteri interpretativi indicati dalla Commissione UE nell'ambito della procedura di infrazione indicata, è stata disposta l'eliminazione della verifica delle qualifiche professionali (di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE, come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007) per le professioni in ordine alle quali questo Ministero è autorità competente in merito alle prestazioni temporanee e occasionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Più specificamente, è stato ritenuto che tali professioni non implicino quel *rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica* che giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 11 citato.

Peraltro, l'eliminazione della verifica preventiva in questione non esclude l'applicazione delle restanti disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del d. lgs. 206/2007, secondo le quali i professionisti interessati che intendano svolgere attività temporanea e occasionale in Italia sono tenuti a fornire una preventiva comunicazione al Ministero, in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2005/36/CE. Restano, inoltre, impregiudicati gli ordinari poteri di vigilanza da parte degli ordini professionali sui professionisti iscritti, inclusi, quindi, i prestatori temporanei e occasionali.

Questa Direzione generale ha già provveduto a fornire adeguata informazione attraverso il sito ministeriale, sia con la pubblicazione nella sezione news (come di seguito riportato) che con le

opportune modifiche nelle pagine web dedicate al riconoscimento delle qualifiche professionali, al link di seguito indicato, in cui è possibile rinvenire ogni informazione utile:

*Ai fini della **libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia** non verrà più effettuata la verifica preliminare delle qualifiche di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE (come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007).*

Le prestazioni occasionali e temporanee continueranno ad essere disciplinate dall'art. 9 ss. del d. lgs. 206/2007, come da link dedicato:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/prestazione_professionale_temporanea_e_occasionale_di_servizi?tab=d

In coordinamento con il Dipartimento per gli affari europei verrà inoltre quanto prima aggiornato il data base della Commissione europea.

Si rappresenta piena disponibilità per fornire ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Roma, 17 febbraio 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo